

**22536.14**

27 OTT 2014

Oggetto

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE LAVORO**

R.G.N. 4866/2012

Cron. **22536**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIULIO MAISANO - Presidente - Ud. 18/06/2014

Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere - PU

Dott. FEDERCO BALESTRIERI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 4866-2012 proposto da:

PL C.F. X , elettivamente  
 domiciliato in ROMA, VIA ETTORE ROMAGNOLI 70, presso  
 lo studio dell'avvocato ANDREA EMILIO FALCETTA, che lo  
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
 GIANPIERO SAMORI', giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

2014

**contro**

2187

BG S.P.A. C.F. X ;

**- intimata -**

Nonché da:

BG S.P.A. C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ABBRUZZI 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA TABACCHI, giusta delega in atti;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

PL C.F. X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE ROMAGNOLI 70, presso lo studio dell'avvocato ANDREA EMILIO FALCETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANPIERO SAMORI', giusta delega in atti;

**- controricorrente al ricorso incidentale -**

avverso la sentenza n. 575/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2011 r.g.n. 162/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato FALCETTA ANDREA;

udito l'Avvocato BERTI GIUSEPPE per delega ZACCHEO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

---



R.G. n. 4866/12

Ud. 18.6.14

P c. BG

S.p.A.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza depositata il 22.10.11 la Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello principale e quello incidentale proposti rispettivamente da LP e da BG S.p.A. contro la sentenza n. 73/08 con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato il 18.6.03 al primo – dirigente della seconda – per difetto della procedura garantistica di cui all'art. 7 Stat., aveva riconosciuto al suddetto dirigente l'indennità supplementare (ed altre voci), ma non anche il risarcimento del danno per l'asserito carattere ingiurioso del licenziamento e, infine, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla società.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre LP affidandosi a sette motivi.

BG S.p.A. resiste con controricorso e a sua volta spiega ricorso incidentale basato su quattro motivi, cui LP resiste con controricorso.

BG S.p.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi perché aventi ad oggetto la medesima sentenza.

***Il ricorso principale***

1.1. - Con i primi cinque motivi – formulati rispettivamente sotto forma di violazione del fatto processuale per errata percezione e comprensione del motivo dell'appello a suo tempo proposto, di vizio di motivazione, di omessa pronuncia, di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e di violazione degli artt. 2043, 2059 e 2056 c.c. - il ricorrente principale si duole del fatto che l'impugnata sentenza, pur riconoscendo che LP non fosse consapevole della natura del tessuto fornito dapprima da BS e poi da LF e della conseguente sua erronea etichettatura come lino, abbia però negato il carattere ingiurioso del licenziamento, omettendo di indagare ulteriormente sui veri motivi che erano all'origine del pretestuoso recesso intimato dalla società; a tal fine – prosegue il ricorso principale – la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare i



R.G. n. 4866/12

Ud. 18.6.14

P c. BG

S.p.A.

molteplici elementi emersi dall'istruttoria di causa e tener presente che vi era ormai il giudicato sul fatto che sin dalla primavera del 2003 l'azienda già intendeva interrompere il rapporto con il dirigente, che il caso "lino" era stato strumentalmente utilizzato per licenziarlo, che altri due dirigenti ( B e B ), pur avendo maggiori responsabilità per l'accaduto, erano stati più lievemente sanzionati e che la sanzione era comunque eccessiva.

Con il sesto e il settimo motivo – avanzati, rispettivamente, sotto forma di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e di illogicità della motivazione – il ricorrente principale lamenta che gli elementi presuntivi di cui sopra, valutati globalmente e non singolarmente e tali da dimostrare la pretestuosità del licenziamento, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a riconoscerne anche il carattere ingiurioso; per altro – conclude il ricorso – l'impugnata sentenza non ha considerato che, ancor prima della prova presuntiva, vi era la prova diretta (grazie alla deposizione del teste B e ad una conversazione registrata l'11.6.03) della consapevolezza da parte aziendale che si stava etichettando come lino un tessuto (ramié) di qualità inferiore.

1.2. - Le doglianze del ricorrente principale sono infondate e/o inconferenti perché sostanzialmente confondono il licenziamento pretestuoso o comunque infondato con quello ingiurioso.

Nella vicenda in esame BG S.p.A. ha attribuito a LP una violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti tessili, ma l'addebito – per quanto infondato, strumentale e/o pretestuoso – non costituisce fatto di per sé ingiurioso, non potendosi considerare tale ogni ipotizzata giusta causa di recesso rivelatasi, poi, insussistente.

Invero, secondo costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. n. 15496/08; Cass. n. 7479/03; Cass. n. 5850/97; Cass. n. 6375/87), per dar luogo ad un danno risarcibile secondo il diritto comune il licenziamento di un dirigente deve concretarsi - per la forma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne siano derivate - in un atto ingiurioso, ossia lesivo della



R.G. n. 4866/12

Ud. 18.6.14

P c. BG

S.p.A.

dignità e dell'onore del lavoratore licenziato, connotazione che non s'identifica con la mera mancanza di giustificazione del recesso.

In altre parole, il carattere ingiurioso del licenziamento, che va provato da chi lo deduce (v. giurisprudenza innanzi citata), deriva unicamente dalla forma in cui esso venga espresso o dalla pubblicità o da altre modalità con cui sia stato adottato, idonee a ledere l'integrità psico-fisica del lavoratore.

Solo in tali evenienze il danno da licenziamento ingiurioso eccede quello risarcibile a seguito di recesso meramente ingiustificato, strumentale o pretestuoso.

Ad esempio, è ingiurioso il licenziamento cui l'azienda dia indebita e non necessaria pubblicità, che si accompagni a non necessarie considerazioni sulle qualità personali e/o professionali del lavoratore e/o che gli attribuisca condotte dolose e/o infamanti secondo il comune sentire, non anche quello che ne evochi (per quanto infondatamente) un contegno meramente colposo (come avvenuto nel caso di specie).

Dunque, l'insistenza con cui il ricorrente principale rimarca il carattere pretestuoso del licenziamento, desumibile da una pluralità di elementi presuntivi, non è conferente, perché pretestuosità ed ingiuriosità del licenziamento non sono concetti coincidenti né necessariamente concorrenti.

Per la stessa ragione sono inconferenti tutte le censure con cui si lamenta un cattivo governo delle risultanze istruttorie, poiché – a monte – intese a svalutare o negare la distinzione sopra ricordata.

In conclusione, il ricorso si dilunga in critiche alla ricostruzione in punto di fatto della vicenda che si rivelano inconferenti (per le ragioni anzidette) e, ad ogni modo, non consentite in sede di legittimità poiché richiederebbero un generale nuovo accesso all'intero materiale di causa e una sua completa rivisitazione con apprezzamenti che, invece, sono riservati al giudice di merito.

### *Il ricorso incidentale*

2.1. - Con il primo motivo del ricorso incidentale BG S.p.A. denuncia omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 Stat. - per violazione del principio di separazione dei poteri e degli artt. 39 e 41 Cost. - se



R.G. n. 4866/12

Ud. 18.6.14

P c. BG

S.p.A.

interpretato come applicabile anche al licenziamento dei dirigenti, per sua stessa natura non ontologicamente qualificabile come disciplinare.

L'applicabilità del cit. art. 7 Stat. al licenziamento dei dirigenti viene negata anche nel secondo motivo di ricorso – sotto forma di violazione e falsa applicazione dello stesso art. 7 Stat., degli artt. 19, 22 e 23 CCNL dirigenti industriali in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c. nonché sotto forma di vizio di motivazione.

Con il terzo motivo ci si duole di vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, pur ritenendo non provata la consapevolezza, da parte del P , dell'effettiva natura del tessuto fornito dapprima da BS e poi da LF

e della conseguente errata etichettatura come lino, ha però poi parlato d'un tentativo dello stesso P di "alleggerire" la propria posizione e non ha considerato una conversazione registrata (e prodotta dallo stesso P ) da cui invece emergeva tale consapevolezza.

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 2697 e 2104 c.c. per avere l'impugnata sentenza escluso ogni colpa del P - non ravvisata neppure sotto forma di *culpa in vigilando* - per non essere state allegare le sue effettive competenze lavorative e per non avere la società dimostrato un nesso causale tra l'evento dannoso lamentato dalla BG e la violazione, da parte del P , dell'obbligo di diligenza e (anche) di controllo: obietta la ricorrente incidentale che il contrario emerge dalla comunicazione del CL Italiano ricevuta dalla società e dal relativo ufficio legale girata allo stesso P ; quanto alle mansioni di quest'ultimo, esse emergono – conclude il ricorso incidentale – dalla stessa lettera di assunzione prodotta unitamente all'atto introduttivo di lite, nonché dai testi F , B Z e B .

2.2. – I primi due motivi del ricorso incidentale – da trattarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati.

Si premetta che sulla questione di legittimità costituzionale la sentenza impugnata si è in realtà pronunciata (v. pag. 14), rilevandone la manifesta infondatezza.

Si tratta di giudizio da confermarsi anche in questa sede, vuoi perché è istituzionalmente demandata proprio alla magistratura l'esatta interpretazione ed



R.G. n. 4866/12

Ud. 18.6.14

P c. BG

S.p.A.

applicazione delle norme di legge (sicché non si vede in cosa ciò violerebbe il principio di separazione dei poteri), vuoi perché gli artt. 39 e 41 Cost. attengono, rispettivamente, alla libertà di organizzazione sindacale e a quella di iniziativa economica privata.

Orbene, nessuna delle due implica la totale inammissibilità di regole legislative che, come l'art. 7 Stat., ne disciplinino l'esercizio, né il ricorso incidentale chiarisce come e perché l'applicabilità di tale ultima norma anche al licenziamento disciplinare del dirigente si ponga in contrasto con i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o con singole pattuizioni d'un CCNL che neppure viene prodotto in copia integrale.

Ciò evidenzia un ulteriore profilo – questa volta di improcedibilità - del secondo motivo di censura, noto essendo che per soddisfare l'onere imposto dall'art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c., come novellato dal d.lgs. 2.2.06 n. 40, di depositare i contratti e gli accordi collettivi non basta la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tali atti siano stati depositati o siano state allegate per estratto le clausole dei contratti collettivi, a meno che in ricorso non se ne indichi la precisa collocazione in atti (cfr., *ex aliis*, ord. 13.5.10 n. 11614 di questa S.C., nonché sent. n. 2143/2011), il che nel caso in esame non è avvenuto.

Quanto all'asserita natura non ontologicamente disciplinare del licenziamento del dirigente, si tratta di affermazione che collide – senza addurre validi argomenti per un suo ripensamento - con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. maturato a partire dalla sentenza 30.3.07 n. 7880 delle S.U.

È appena il caso di aggiungere che, sebbene il licenziamento sia stato intimato il 18.6.03, nel caso di specie non ricorre nemmeno un'ipotesi di cd. *prospective overruling* in relazione all'applicabilità anche ai dirigenti delle garanzie procedurali dell'art. 7 Stat.

Com'è noto, con la citata sentenza 30.3.07 n. 7880 le S.U. di questa S.C. hanno statuito che le garanzie procedurali dettate dall'art. 7, commi 2° e 3°, legge n. 300/70 devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente anche a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa (da ultimo, nello stesso senso, v. Cass. Sez. Lav. 17.1.2011 n. 897), sia quando il datore di lavoro



R.G. n. 4866/12

Ud. 18.6.14

P c. BG

S.p.A.

addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole) sia se a base del recesso siano poste condotte tali da recidere il necessario vincolo fiduciario.

In tal modo le S.U. hanno modificato il proprio precedente indirizzo di cui alla sentenza 29.5.95 n. 6041, nella parte in cui aveva escluso che gli obblighi della preventiva contestazione e dell'attribuzione di un termine a difesa, previsti dall'art. 7 legge n. 300/70, riguardassero il licenziamento del dirigente apicale di aziende industriali, cioè del prestatore di lavoro che, collocato al vertice dell'organizzazione aziendale, svolgesse mansioni tali da caratterizzare la vita dell'azienda con scelte di respiro globale e in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro e nei limiti delle sue direttive di carattere generale, per il resto operando come vero e proprio *alter ego* dell'imprenditore.

Ciò non vuol dire che possa applicarsi la precedente giurisprudenza di questa S.C., sostanzialmente negandosi la retroattività del mutato orientamento espresso dalla cit. sentenza n. 7880/07 e, quindi, facendo luogo ad una cd. *prospective overruling*.

Come statuito da Cass. S.U. 11.7.2011 n. 15144, la cd. *prospective overruling*, vale a dire l'applicazione solo per il futuro – e non anche riguardo alle situazioni già sorte – del mutamento della propria precedente interpretazione da parte del giudice della nomofilachia (alle origini del problema, nell'Inghilterra del XVIII secolo, l'*overruling* non poteva che avere efficacia retroattiva, considerato il rapporto tra il *case law* e il diritto consuetudinario), si applica solo in ipotesi di mutamento dell'interpretazione di norma processuale che importi, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, nel senso di rendere irrituale l'atto processuale compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente.

Nel caso in esame, invece, l'inversione giurisprudenziale ha avuto ad oggetto una norma di natura pur sempre sostanziale quale l'art. 7 legge n. 300/70, indifferente al tenore della cit. sentenza n. 15144/2011.

In quest'ultima, la motivazione delle S.U. consta essenzialmente di due snodi argomentativi: nel primo, premesso che all'origine di una cd. *overruling* può esservi



R.G. n. 4866/12

Ud. 18.6.14

P c. BG

S.p.A.

un'interpretazione evolutiva o una "correttiva", esamina l'astratta possibilità di configurare forme di ufficiale vincolatività (orizzontale e verticale) dei propri precedenti, per poi pervenire ad una risposta negativa che conferma l'esclusione della giurisprudenza come fonte del diritto in senso proprio; nel secondo, introduce specificamente la praticabilità di una *prospective overruling* inerente ad una regola processuale, quando il mutamento di giurisprudenza su di essa sia duplicemente connotato dall'imprevedibilità (per il carattere consolidatosi nel tempo, del pregresso indirizzo) e da un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte che sulla stabilità del precedente abbia ragionevolmente fatto affidamento.

Ciò viene ammesso solo in virtù del superiore valore del giusto processo, la cui portata – come precisato da Cass. n. 14627/2010 – non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nel secondo comma dell'art. 111 Cost. (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente anche dell'effetto espansivo dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte Cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto).

Come ben si vede, i citati parametri normativi restano estranei al caso in esame, non potendosi equiparare a regola processuale le garanzie di cui all'art. 7 legge n. 300/70, finalizzate non già all'esercizio d'un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far valere all'interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso (che, altrimenti, resterebbe ingiustificato: cfr., *ex aliis*, Cass. n. 12526/04).

In conclusione, i presupposti prescritti dalla cit. Cass. S.U. n. 15144/2011 affinché il nuovo orientamento non sia "retroattivo" (come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali), ovvero affinché si possa parlare di *prospective overruling*, presupposti che devono concorrere in via cumulativa fra loro, sono:



R.G. n. 4866/12

Ud. 18.6.14

P c. BG

S.p.A.

- a) che si verta in materia di mutamento di giurisprudenza su una regola del processo;
- b) che tale mutamento sia stato imprevedibile a cagione del carattere lungamente consolidatosi nel tempo del pregresso indirizzo, tale – cioè – da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso;
- c) che l'*overruling* comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

Come ben può constatarsi (analogamente a quanto già statuito in analoghe fattispecie da Cass. n. 28967/11 e, poi, da Cass. n. 5962/13), quanto meno i presupposti che precedono sub a) e sub c) non ricorrono nel caso in esame.

2.3. – Il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale non rientrano nel novero di quelli spendibili ex art. 360 c.p.c.

Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi – il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo, applicabile *ratione temporis*, previgente rispetto alla novella di cui all'art. 54 d.l. 22.6.2012 n. 83, convertito in legge 7.8.2012 n. 134), sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un fatto decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico - formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., *ex aliis*, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e successive pronunce conformi).

Né il ricorso incidentale isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l'illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso



R.G. n. 4866/12

Ud. 18.6.14

P c. BG

S.p.A.

- un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti ed una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità.

Per il resto, il ricorso incidentale indugia in difformi valutazioni delle risultanze del processo, che l'impugnata sentenza ha esaminato in maniera completa e con motivazione immune da vizi logico-giuridici.

\*\*\*\*\*

3.1. - In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, il che induce a compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 18.6.14.

Il Consigliere estensore

Dr. Antonio Manna

Il Presidente

Dr. Giulio Maisano

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI  
Depositato in Cancelleria



oggi, 23 GIU 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI